

**REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE
TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE**

INDICE

Art. 1 - Oggetto e finalità del regolamento.....	3
Art. 2 - Definizione delle entrate.....	3
Art. 3 - Regolamentazione delle tipologie di entrate.....	3
Art. 4 - Determinazione delle aliquote, dei canoni, delle tariffe.....	4
Art. 5 - Agevolazioni, riduzioni ed esenzioni.....	4
Art. 6 - Forme di gestione delle entrate.....	5
Art. 7 - Soggetti responsabili delle entrate.....	5
Art. 8 - Attività di verifica e controllo.....	6
Art. 9 - Attività di accertamento e rettifica.....	8
Art. 10 - Chiarezza, motivazione e notifica degli atti.....	8
Art. 11 - Rateizzazione del credito tributario ed extratributario.....	10
Art. 12 - Sanzioni.....	11
Art. 13 - Misura annua degli interessi.....	12
Art. 14 - Pagamento delle Entrate Locali.....	12
Art. 15 - Compensazione.....	13
Art. 16 - Contenzioso - Conciliazione.....	13
Art. 17 - Autotutela.....	14
Art. 18 - Interpello del contribuente.....	15
Art. 19 - Ravvedimento operoso.....	16
Art. 20 - Accertamento con adesione del Contribuente.....	16
Art. 21 - Rinuncia alla percezione delle entrate di modesta entità.....	16
Art. 22 - Rimborsi.....	17
Art. 23 - Attività di riscossione coattiva.....	17
Art. 24 - Entrata in vigore.....	19

Art. 1 - Oggetto e finalità del regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina le entrate comunali tributarie ed extratributarie ad esclusione dei trasferimenti erariali, regionali e provinciali, in conformità ai principi dettati dal D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 - Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali -, in attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 52 del D.Lgs. 15/12/1997 n. 446 e successive modificazioni ed integrazioni ed è adeguato, altresì, alle previsioni di cui alla legge 27/07/2000 n. 212.

2. Le norme del regolamento sono finalizzate a garantire il buon andamento dell'attività amministrativa in ossequio ai principi di equità, efficacia, efficienza, economicità e trasparenza dell'azione amministrativa in genere e tributaria in particolare.

3. Per quanto non previsto nel presente regolamento si applicano le disposizioni previste dalle vigenti leggi nazionali in materia, anche con riferimento alle attività di accertamento, ai termini per la notificazione degli stessi, alle sanzioni, alla riscossione, ai rimborsi e al contenzioso.

Art. 2 - Definizione delle entrate

1. Costituiscono entrate tributarie quelle derivanti dall'applicazione di leggi dello Stato, le quali, in attuazione della riserva dell'art. 23 della Costituzione, individuano i tributi di pertinenza del Comune, le fattispecie imponibili, i soggetti passivi, le aliquote massime, con esclusione dei trasferimenti di quote di tributi erariali, regionali e provinciali.

2. Costituiscono entrate di natura extratributaria, oggetto del presente regolamento, tutte quelle che non rientrano nel precedente comma 1.

Art. 3 - Regolamentazione delle tipologie di entrate

1. Per ciascun tipo di entrata il Comune ha la facoltà di adottare, entro il termine di approvazione del bilancio di previsione, apposito regolamento. Tale previsione vale

anche per le modifiche da apportare ai Regolamenti stessi, rimanendo, in caso contrario vigenti quelli approvati.

2. I regolamenti adottati per la disciplina delle entrate tributarie e la relativa delibera di approvazione sono inviati al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. ed acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata come sopra ai sensi e nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 15, bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34 convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019, n. 58.

3. Ove non venga adottato nei termini il regolamento di cui al comma 1, e per quanto non regolamentato, si applicano le disposizioni di legge vigenti nonché i regolamenti adottati e compatibili con l'intervenuta normativa.

Art. 4 - Determinazione delle aliquote, dei canoni, delle tariffe

1. Le aliquote dei tributi ed i canoni e le tariffe per le entrate di natura extratributarie sono determinati con apposita delibera, entro i limiti eventualmente stabiliti dalla legge per ciascuno di essi e nei termini previsti per l'approvazione del bilancio di previsione di ciascun esercizio finanziario.

2. Le deliberazioni delle tariffe e delle aliquote relative ai tributi, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purchè entro il termine suindicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.

Art. 5 - Agevolazioni, riduzioni ed esenzioni

1. Il Consiglio Comunale provvede a disciplinare le ipotesi di agevolazioni, riduzioni ed esenzioni in sede di approvazione dei regolamenti riguardanti le singole entrate, tenuto conto delle ipotesi da applicare in base a previsioni tassative di leggi vigenti.
2. Eventuali agevolazioni, riduzioni o esenzioni stabilite dalla legge, successivamente all'entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma precedente, che non richiedano apposito disciplina, si intendono direttamente applicabili, salvo che l'ente, con modifica regolamentare, inserisca espressa esclusione della previsione di legge, nell'ipotesi in cui questa non abbia carattere cogente.

Art. 6 - Forme di gestione delle entrate

1. Il Consiglio Comunale determina la forma di gestione delle entrate, singolarmente per ciascuna di esse o cumulativamente per due o più categorie di entrate per le attività, anche disgiunte di liquidazione, accertamento e riscossione, scegliendo tra una delle forme previste nell'art. 52 del D. Lgs. 15/12/1997, n. 446.

Art. 7 - Soggetti responsabili delle entrate

1. I funzionari responsabili delle entrate sono individuati ai sensi delle norme vigenti per ciascuna voce di entrata e designati secondo le norme vigenti. E' responsabile delle entrate di cui al presente regolamento il dirigente del servizio al quale risultano affidate, mediante il piano esecutivo di gestione, le risorse di entrata, determinate e specifiche, collegate all'attività svolta dal servizio medesimo,
2. Il funzionario responsabile cura tutte le operazioni utili all'acquisizione delle entrate, comprese l'attività istruttoria di controllo e verifica e l'attività di liquidazione, di accertamento e sanzionatoria.
3. Competono altresì al funzionario responsabile le attività necessarie alla riscossione, a partire dalla formazione dei ruoli. La riscossione è effettuata dal

concessionario per la riscossione secondo la procedura prevista dalla normativa vigente in materia.

4. Qualora venga deliberato di affidare ai soggetti di cui all'art. 52, comma 5, lettera b) del D. Lgs. 446/97 anche disgiuntamente la liquidazione, l'accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le altre entrate, i suddetti soggetti debbono intendersi funzionari responsabili dei singoli servizi e delle attività connesse e sono legittimati ad emettere gli atti di gestione delle entrate affidate ivi compresi quelli afferenti l'accertamento e la riscossione anche coattiva e la comminazione delle sanzioni tributarie o afferenti il mancato pagamento e la mancata denuncia .

5. Il dirigente responsabile appone il visto di esecutorietà sui ruoli per la riscossione dei tributi e delle altre entrate nel caso in cui la riscossione sia svolta avvalendosi del sistema della Riscossione Nazionale

6. Le funzioni e attività di cui al presente articolo possono essere svolte da altri dipendenti dell'Ente, o da funzionari dei soggetti di cui all'art. 52 comma 5 lettera b secondo le disposizioni normative, regolamentari, organizzative vigenti.

Art. 8 - Attività di verifica e controllo

1. Il responsabile di ciascuna entrata provvede al controllo dei versamenti, dichiarazioni, denunce, comunicazioni e, in generale, di tutti gli adempimenti stabiliti a carico del contribuente o dell'utente nelle norme di legge e di regolamento che disciplinano le singole entrate.

2. Nell'esercizio dell'attività istruttoria trovano applicazione i principi stabiliti dalla L. 241/90.

3. Il responsabile, nei casi di incertezza dell'inadempimento, prima di emettere un provvedimento accertativo o sanzionatorio, invita il contribuente a fornire chiarimenti nei modi e nelle forme previste dalle norme relative a ciascuna entrata. Al contribuente non possono, tuttavia, essere richiesti documenti ed informazioni già in possesso dell'Amministrazione o di altre Amministrazioni pubbliche indicate dal

contribuente. Tali documenti ed informazioni sono acquisiti ai sensi dell'art. 18, commi 2 e 3, della legge 7/8/1990, n. 241.

4. Nel caso di gestione diretta i controlli vengono effettuati sulla base dei criteri individuati dalla Giunta Comunale in sede di approvazione del Piano esecutivo di gestione (Peg) ovvero con delibera successiva nella quale si dà atto che le risorse assegnate risultano congrue rispetto agli obiettivi da raggiungere in relazione all'attività in argomento.

5. Con provvedimento adottato dal Dirigente dell'Ufficio competente ed in seguito ad apposito corso di preparazione e qualificazione, appositamente organizzato dal Comune, sono conferiti ai dipendenti di ruolo dell'Ufficio Tributi o del soggetto di cui all'art. 52 comma 5 lettera b del D.Lgs. 446/1997 che abbiano superato il relativo esame di idoneità e purchè in possesso del titolo di studio di scuola media superiore di secondo grado, il potere di accertamento, di contestazione immediata e di sottoscrizione del processo verbale di accertamento per le violazioni relative ai tributi locali. Detti dipendenti non devono avere precedenti e pendenze penali in corso né essere sottoposti a misure di prevenzione giudiziaria.

6) Al fine di prevenire il contrasto all'evasione dei tributi locali il rilascio o il rinnovo e la permanenza in esercizio di Licenze, autorizzazioni, concessioni concernenti attività commerciali o produttive sono subordinate alla verifica della regolarità del pagamento o del riversamento dei tributi locali da parte dei soggetti obbligati. Ai fini del presente comma, il termine per l'esercizio della facoltà di ravvedimento operoso coincide con quello della presentazione della domanda di rilascio o rinnovo di cui al primo periodo.

7) Per contrastare efficacemente l'evasione, l'elusione fiscale e qualsiasi altra modalità di inadempimento delle entrate locali, il Comune di Siena collabora e promuove lo scambio di informazioni e le attività di controllo con la Guardia di Finanza, l'Agenzia delle Entrate, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, l'Agenzia del Demanio, gli enti previdenziali e qualsiasi altro ufficio pubblico o pubblica autorità.

Art. 9 - Attività di accertamento e rettifica

1. L'attività di accertamento di ufficio e rettifica delle entrate tributarie ed extratributarie è svolta dal Comune nel rispetto dei principi di semplificazione, pubblicità e trasparenza, nonché dei termini di decadenza o di prescrizione previsti nelle norme che disciplinano i singoli tributi.

2. La contestazione del mancato pagamento di somme dovute all'Ente, non aventi natura tributaria, avviene secondo modalità e termini previsti nei Regolamenti di competenza. In mancanza, la contestazione del mancato pagamento di somme non tributarie deve avvenire per iscritto con indicazione di tutti gli elementi utili al debitore ai fini dell'esatta individuazione del debito.

3. Le attività di accertamento e di recupero delle somme dovute nel caso di affidamento in concessione a terzi del servizio, sono svolte dal concessionario con le modalità indicate nel disciplinare che regola i rapporti tra Comune e tale soggetto e nel rispetto del presente regolamento.

4. Per motivate esigenze di verifica e di controllo, Il Comune di Siena può procedere con gli accessi, le ispezioni e le verifiche degli agenti preposti all'attività di accertamento, della Polizia Locale o della Guardia di Finanza, presso i locali adibiti all'esercizio di attività commerciali, turistiche, industriali, agricole, artistiche e professionali. Tali attività di verifica e di controllo devono essere svolte con modalità tali da arrecare la minore turbativa possibile allo svolgimento delle attività e delle relazioni commerciali o professionali del contribuente.

5. La notificazione degli avvisi di accertamento dei tributi deve essere effettuata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro lo stesso termine devono essere contestate le sanzioni amministrative tributarie, ai sensi degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 e successive modificazioni.

6. La notificazione degli atti di recupero delle entrate extra-tributarie deve essere effettuata nei termini prescritti dal codice civile e dalle leggi di settore.

Art. 10 - Chiarezza , motivazione e notifica degli atti

1. Gli atti di accertamento in ufficio e/o rettifica e quelli di contestazione delle sanzioni devono essere motivati secondo quanto prescritto dall'art. 3 della legge 7/8/1990 n. 241.

2. Negli atti devono essere chiaramente indicati i presupposti di fatto, le ragioni di diritto e le risultanze dell'istruttoria. Se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. In particolare essi devono contenere gli elementi che costituiscono il presupposto d'imposta, il periodo di riferimento, l'aliquota applicata, l'importo dovuto, il termine e le modalità per il pagamento. Essi devono, inoltre, tassativamente indicare:

- a) l'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato o comunicato e il responsabile del procedimento;
- b) l'organo o l'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela;
- c) le modalità, il termine, l'organo giurisdizionale o l'autorità amministrativa cui è possibile ricorrere in caso di atti impugnabili;
- d) Il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento, o diverso termine se previsto dalla specifica normativa.

Gli atti impositivi sono sottoscritti dal funzionario responsabile per la gestione del tributo o dell'entrata

3. La comunicazione al destinatario degli atti impositivi afferenti le entrate tributarie ed extratributarie deve essere effettuata o mediante notifica mediante raccomandata postale con avviso di ricevimento anche ai sensi della legge 20 novembre 1982 n.890 nei casi previsti dalla Legge. In ogni caso è sempre possibile la notificazione

degli atti a mezzo di canali di posta elettronica certificata, nei casi consentiti dalla legge statale, e la modalità di notifica per gli atti fiscali previsti dall'art. 60 del D.P.R. 600/1973 e 26 del D.P.R. 602/1973.

4. E' altresì ammessa la notificazione dei suindicati atti anche da parte dei dipendenti di ruolo dell'Ufficio Tributi o del soggetto di cui all'art. 52 comma 5 lettera b del D.Lgs. 446/1997, che per qualifica professionale, esperienza, capacità ed affidabilità forniscono idonea garanzia del corretto svolgimento delle funzioni assegnate, previa partecipazione ad apposito corso di formazione e qualificazione, appositamente organizzato dal Comune, nel quale abbiano successivamente superato il relativo esame di idoneità. Il soggetto risultato idoneo, nominato messo notificatore, non può farsi sostituire né farsi rappresentare da altri soggetti.

5. Resta ferma la possibilità di notificare gli avvisi e gli atti di cui al presente regolamento ai sensi degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile anche tramite ufficiale giudiziario o messo comunale.

6. Sono ripetibili, nei confronti del destinatario, i costi sostenuti per le spese e i compensi di notifica degli atti impositivi emessi a recupero delle entrate tributarie ed extratributarie evase o eluse, di irrogazione delle sanzioni tributarie e amministrative, degli atti di costituzione in mora e dei titoli esecutivi connessi alla riscossione coattiva sterminati ai sensi di legge o di regolamento

7. Le spese di notifica ripetibili sono recuperate unitamente all'entrata o maggiore entrata dovuta, alle sanzioni e agli interessi.

Art. 11 - Rateizzazione del credito tributario ed extratributario

1. Il Responsabile del Servizio competente o il Funzionario Responsabile del relativo tributo, o il soggetto affidatario su motivata istanza del contribuente, tenuto conto delle condizioni economiche del medesimo risultanti da appositi accertamenti e della entità del credito vantato, può concedere, nel rispetto delle direttive al riguardo deliberate dalla Giunta, che il carico tributario, se non diversamente disciplinato dalla normativa di settore, ed extratributario venga rateizzato.

2. A tutela del credito vantato, il Comune si riserva la possibilità di richiedere al contribuente apposita garanzia per assicurare l'assolvimento di detto adempimento ivi compreso l'accollo del debito d'imposta altrui senza liberazione del contribuente originario.

3. Sulle somme il cui pagamento viene differito rispetto all'ultima scadenza, si applicano gli interessi nella misura stabilita dalla legge.

4. la ripartizione del pagamento delle somme dovute fino a un massimo di settantadue rate mensili, viene concessa a condizione che il debitore versi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà

a) fino a euro 100,00 nessuna rateizzazione;

b) da euro 100,01 a euro 500,00 fino a quattro rate mensili;

c) da euro 500,01 a euro 3.000,00 da cinque a dodici rate mensili;

d) da euro 3.000,01 a euro 6.000,00 da tredici a ventiquattro rate mensili;

e) da euro 6.000,01 a euro 20.000,00 da venticinque a trentasei rate mensili;

f) oltre euro 20.000,00 da trentasette a settantadue rate mensili.

5. In caso di comprovato peggioramento della situazione di temporanea obiettiva difficoltà, la dilazione concessa può essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a un massimo di settantadue rate mensili, *(o per il periodo massimo disposto dal regolamento dell'ente a norma del comma 797 dell'art. 1 L.160/2019)*, a condizione che non sia intervenuta decadenza.

6. Ricevuta la richiesta di rateazione, l'ente creditore o il soggetto affidatario può iscriverne l'ipoteca o il fermo amministrativo solo nel caso di mancato accoglimento della richiesta, ovvero di decadenza dai benefici della rateazione. Sono fatte comunque salve le procedure esecutive già avviate alla data di concessione della rateazione.

7. In caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, il debitore

decade automaticamente dal beneficio e il debito non può più essere rateizzato; l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione.

8 Le rate mensili nelle quali il pagamento stato dilazionato scadono nell'ultimo giorno di ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza di dilazione.

Art. 12 - Sanzioni

1. Le sanzioni amministrative previste per le violazioni di norme tributarie sono irrogate con provvedimento del funzionario responsabile di cui all'art. 7 del presente Regolamento nel rispetto dei principi e criteri di cui ai D.Lgs. n.ri 471 - 472 - 473 del 28.12.1997 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Non sono irrogate sanzioni, né richiesti interessi moratori al contribuente qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti dell'Amministrazione Finanziaria, ancorchè successivamente modificate dall'Amministrazione medesima o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori dell'Amministrazione stessa.

3. Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria o quando si traduce in una mera violazione formale non incidente sulla determinazione della base imponibile dell'imposta e sul versamento del tributo e tale da non arrecare pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo dell'Amm.ne.

4. Le sanzioni afferenti le entrate extratributarie aventi natura di penale o indennità sono previste negli specifici regolamenti e nelle normative nazionali applicabili ad ogni singola entrata e sono di competenza del funzionario responsabile di cui all'art. 7 del presente regolamento.

Art. 13 - Misura annua degli interessi

1. Su tutte le somme di qualunque natura, esclusi le sanzioni, gli interessi, le spese di notifica e gli oneri di riscossione, si applicano, decorsi trenta giorni dall'esecutività

degli atti e fino alla data del pagamento, gli interessi di mora conteggiati al tasso di interesse legale *maggiorato di due punti percentuali*.

2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

3. Gli interessi di cui sopra vengono applicati sia per le pretese impositive da parte del Comune, sia per le somme spettanti al contribuente a titolo di rimborso, a decorrere dall'eseguito pagamento.

Art. 14 - Pagamento delle Entrate Locali

1. Il pagamento dei tributi locali deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

2. In riferimento a quanto previsto dall'articolo 5, comma 4 del D. Lgs. 7 /3/2005. n. 82, «Codice dell'amministrazione digitale» e dall'art. 2-bis del D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni dalla L. 1/12/2016, n. 225, i pagamenti spontanei di tributi comunali a favore del Comune di Siena sono effettuati tramite la piattaforma tecnologica per l'interconnessione e l'interoperabilità tra le pubbliche amministrazioni ed i prestatori di servizi di pagamento abilitati, detta "pagoPA".

3. Per tutti i pagamenti possono essere utilizzati gli strumenti messi a disposizione dai prestatori di servizi di pagamento connessi con la suddetta piattaforma tecnologica, quali il bonifico, il bollettino postale, le carte di credito o di debito, tramite apposito POS posizionato presso l'ufficio/struttura predisposta e ogni altro servizio di pagamento, anche telematico, che adeguatamente integrato con la piattaforma tecnologica "pagoPA" risulti ammesso dall'Autorità competente.

4. Per le singole entrate per le quali non esistono norme di legge o di regolamenti specifici che disciplinano le modalità di pagamento, questo può avvenire mediante:

- ! piattaforma PagoPA;
- ! modello F24, in relazione ai tributi per cui tale forma di riscossione sia obbligatoriamente prevista per legge ovvero forme oggetto di apposita convenzione stipulata dal Comune di Siena con l’Agenzia delle Entrate;
- ! portale di pagamento o altri strumenti telematici attivati dal Comune di Siena;
- ! carta di credito o di debito, tramite apposito POS fisico o virtuale messo a disposizione dal Comune;
- ! bonifici, disposizioni, giroconti, bonifici, accreditamenti e modalità similari tramite istituti bancari e creditizi, a favore della tesoreria del Comune di Siena;
- ! in via residuale:
 - versamento diretto alla tesoreria del Comune di Siena;
 - versamento nel conto corrente postale intestato Comune di Siena - Servizio di Tesoreria.

Ove la modalità non sia definita in atti di Giunta, il dirigente competente alla riscossione della specifica tipologia di entrata ne disciplina le modalità con proprie disposizioni in conformità al vigente Regolamento di Contabilità.

5. Per evitare che gli utenti possano eseguire dei bonifici non integrati con il Sistema PagoPA, il Comune di Siena si astiene dal pubblicare il proprio IBAN di accredito.
6. L’Amministrazione Comunale può favorire l’adempimento dell’obbligazione tributaria ed extra-tributaria in maniera spontanea, e può procedere all’emissione di avvisi o inviti bonari.

Art. 15 - Compensazione

1. L'obbligazione tributaria può essere estinta purché non sia intervenuta decadenza dal diritto al rimborso, mediante compensazione tra credito e debito dello stesso tributo, ovvero tra crediti e debiti derivanti da altri tributi comunali, con le modalità stabilite dall'Amministrazione, a condizione che il credito sia certo, determinato ed esigibile.
2. Le obbligazioni extra-tributarie possono essere estinte mediante compensazione, secondo i principi stabiliti dal codice civile.
3. Il funzionario responsabile dell'entrata non procederà al rimborso di somme dovute in presenza di posizioni debitorie a carico del contribuente nei confronti del Comune oggetto di riscossione coattiva, ovvero in caso di morosità relativamente ad una delle entrate oggetto del presente Regolamento. Il funzionario responsabile dell'entrata non darà luogo, in ogni caso, al rimborso di somme complessivamente inferiori o uguali ad € 12,00.

Art. 16 - Contenzioso - Conciliazione

1. Il dirigente responsabile del servizio competente o altro dipendente in possesso dei requisiti e da questo indicato, sono legittimati alla rappresentanza processuale nelle vertenze promosse dinanzi alle commissioni tributarie in entrambi i gradi di giudizio;
2. L'attività di costituzione in giudizio del Comune sia come parte resistente nel processo di 1 e 2 grado sia, eventualmente, come parte ricorrente nel giudizio di appello, comprende la predisposizione di tutti gli atti difensivi, quali controdeduzioni, ricorsi, memorie illustrative, nei termini previsti ex lege, oltreché l'espletamento di tutte quelle attività direttamente riconducibili alla difesa processuale (es.: produzione documenti, redazione note spese, iscrizione delle cause, avviso di trattazione).
3. E', altresì, attribuito al rappresentante dell'Ente di cui al co. 1 del presente articolo, il potere di conciliare in tutto o in parte la controversia dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale competente nei termini e nelle modalità espressamente

previsti dall'art. 48 del D. Lgs. 546/92, come modificato dal D. Lgs. 218/97. Alle controversie relative alle entrate tributarie comunali di valore non superiore ad € 50.000,00 (riferibili al solo tributo o canone) si applica l'istituto del reclamo – mediazione ai sensi dell'art 17/bis del D.Lgs. 546/1992 così come modificato dall'art. 9 del D.Lgs. 156/2015.

4. Nel caso in cui le attività di accertamento e riscossione delle entrate tributarie ed extratributarie siano affidate in concessione ai soggetti di cui all'art. 52 comma 5 lettera b) del D.Lgs. 446/1997 la legittimazione processuale compete al concessionario.

Art. 17 - Autotutela

1. Il Comune, con provvedimento del Responsabile del Servizio o del Funzionario Responsabile del relativo tributo al quale compete la gestione delle entrate di cui al presente Regolamento, procede, senza necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di non impugnabilità per avvenuto decorso dei termini per ricorrere, all'annullamento totale o parziale dell'atto nei casi di una sua palese illegittimità ed in particolare nelle ipotesi di:

- a) errore di persona;
- b) evidente errore logico o di calcolo;
- c) errore sul presupposto d'imposta;
- d) doppia imposizione;
- e) mancata considerazione di pagamenti regolarmente eseguiti;
- f) sussistenza dei requisiti per la fruizione di regimi agevolativi precedentemente negati;
- g) errore del contribuente facilmente riconoscibile dall'Amministrazione;
- h) mancanza di documentazione successivamente sanata entro i termini di decadenza.

2. In pendenza di giudizio l'annullamento di un atto deve essere preceduto dall'analisi dei seguenti fattori:

- a) grado di probabilità di soccombenza dell'Amministrazione, con conseguente condanna dell'Ente al rimborso delle spese in giudizio;
- b) valore della lite;
- c) costi amministrativi connessi alla difesa delle pretese.

Qualora da tale analisi emerga l'inutilità di resistere nella lite pendente, il funzionario, dimostrata la sussistenza dell'interesse pubblico ad attivarsi in sede di autotutela, può annullare il provvedimento.

3. L'Ente procede, altresì, all'annullamento dell'atto nei casi in cui sussista illegittimità anche se, a seguito della proposizione del ricorso da parte del soggetto interessato, sia intervenuta sentenza passata in giudicato di rigetto del ricorso stesso per motivi di ordine formale (inammissibilità, irricevibilità, improcedibilità, ecc...).

4. Il provvedimento di annullamento va comunicato al contribuente nonché al giudice ove penda eventualmente giudizio ai fini della sua estinzione ex art. 46 del D. Lgs. 546/92 e deve essere puntualmente motivato con l'indicazione delle ragioni di illegittimità dell'atto che ne giustificano l'adozione.

5. Nel potere di annullamento deve intendersi compreso anche il potere di disporre la sospensione degli effetti dell'atto che appaia illegittimo o infondato.

Art. 18 - Interpello del contribuente

1. Ciascun contribuente ha facoltà di proporre, per iscritto, all'Amministrazione Comunale, circostanziata e specifica istanza d'interpello in ordine alla corretta applicazione delle disposizioni tributarie a casi concreti e personali qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni stesse.

2. L'interpello è disciplinato dall'apposito regolamento approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 153 del 14.06.2016.

Art. 19 - Ravvedimento operoso

1. Il Ravvedimento operoso consente all'autore o agli autori della violazione e ai soggetti solidalmente obbligati, di sanare le violazioni commesse in materia di tributi locali, beneficiando di riduzioni automatiche sulle misure minime delle sanzioni applicabili, sulla base dei criteri stabiliti dalle leggi vigenti in materia e nei singoli Regolamenti afferenti ciascuna entrata.

Art. 20 - Accertamento con adesione del Contribuente

1. Nell'esercizio della facoltà regolamentare di cui all'art 52 del D.Lgs. n. 446/1997, viene introdotto, limitatamente ai casi in cui lo specifico regolamento disciplinante ciascun tributo lo preveda, sulla base dei criteri stabiliti dal Decreto Legislativo 19.6.1997 n. 218, l'istituto dell'accertamento con adesione, con l'obiettivo di semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento, anche attraverso la riduzione di adempimenti per i contribuenti, instaurando con i medesimi una sempre più fattiva collaborazione, anche al fine di ridurre un lungo e difficile contenzioso per tutte le parti in causa.

Art. 21 - Rinuncia alla percezione delle entrate di modesta entità

1. Il Consiglio Comunale, annualmente, in sede di approvazione del bilancio di previsione, può aggiornare l'entità entro cui si dispone la rinuncia ai crediti, quando il costo complessivo di riscossione e versamento per il Comune supera l'ammontare del singolo credito. In prima applicazione l'importo viene fissato in Euro 12,00.

2. L'importo di cui sopra è a valere unicamente per recupero di crediti, oggetto di atti impositivi, comprensivi o costituiti solo da sanzioni e/o interessi. Non opera la rinuncia alla percezione dell'entrata qualora il suindicato credito derivi da ripetute violazioni, per almeno un biennio, degli obblighi di versamento concernenti il medesimo tributo. Per gli importi costituiti solo da sanzioni, penali o interessi valgono le disposizioni di cui all'art. 16 ter comma 2.

3. La rinuncia ai crediti viene disposta con motivata determinazione dal Dirigente del competente servizio preposto all'entrata ed è comunicata, per le dovute annotazioni contabili, al Responsabile del servizio finanziario dell'Ente.

Art. 22 – Rimborsi

1. Il rimborso del tributo o di altra entrata, versata e risultata non dovuta, è disposto dal responsabile dell'entrata su richiesta del contribuente secondo le modalità indicate dall'art. 1, commi da 722 a 727, della Legge 147/2014.

2. La richiesta di rimborso è presentata con apposita istanza motivata, sottoscritta e corredata dalla documentazione dell'avvenuto pagamento, entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato definitivamente il diritto alla restituzione.

3. Il responsabile dell'entrata, entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso o altro termine più breve stabilito nel regolamento di settore, procede all'esame della medesima e comunica il provvedimento di accoglimento o di diniego.

4. Il pagamento della somma richiesta a rimborso è sospeso qualora nei confronti del contribuente, in relazione alla medesima entrata, sia stato notificato un avviso di accertamento o di pagamento, o un atto di contestazione, o irrogazione di sanzione, ancorché non definitivo. La sospensione opera nei limiti della somma risultante dall'atto o dalla decisione della Commissione Tributaria o di altro organo competente. Il Rimborso è sospeso nei casi in cui il contribuente sia debitore nei

confronti del Comune per qualunque altra entrata procedendosi in detti casi con la contestazione.

5. I provvedimenti di cui ai commi 5 e 6 sono notificati al contribuente e sono impugnabili avanti la Commissione Tributaria o altro organo competente.

Art. 23 - Attività di riscossione coattiva

1 Il Comune di Siena utilizza per la riscossione coattiva delle entrate tributarie ed extratributarie ai sensi dell'articolo 36 del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. commi 784 - 815 la procedura del ruolo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. o le disposizioni di cui al R.D. 639.1910 e dell'art. 1 commi da 784 a 815 della Legge 27.12.2019 n.160.

2. L'accertamento e la riscossione coattiva dei crediti tributari ed extra-tributari, comprensivi o costituiti solo da sanzioni, penali o interessi, ha luogo quando l'ammontare dovuto per ciascun credito, con riferimento ad ogni periodo di imposta, sia superiore a euro 16,00, salvo che sia diversamente stabilito dai regolamenti che disciplinano le singole entrate.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nei casi di affidamento a terzi dei servizi di gestione, accertamento e riscossione dell'entrata.

4. Prima di iniziare le procedure esecutive e cautelari di riscossione, Il Comune di Siena si riserva la possibilità di intraprendere una attività pre-coattiva con l'adozione di appositi strumenti di recupero stragiudiziale dei crediti, sia di natura tributaria che patrimoniale, nel rispetto della normativa vigente in materia.

5.. Il dirigente o, in assenza di questo, il responsabile apicale dell'ente o il soggetto affidatario dei servizi di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo n. 446 del 1997, con proprio provvedimento, nomina uno o più funzionari responsabili della riscossione, i quali esercitano le funzioni demandate agli ufficiali della riscossione, nonché quelle già attribuite al segretario comunale dall'articolo 11 del testo unico di cui al regio decreto n. 639 del 1910, in tutto il territorio nazionale in

relazione al credito da escutere. I funzionari responsabili della riscossione sono nominati tra i dipendenti dell'ente o del soggetto affidatario dei servizi di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo n. 446 del 1997, fra persone che sono in possesso almeno di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado e che hanno superato un esame di idoneità, previa frequenza di un apposito corso di preparazione e qualificazione. Restano ferme le abilitazioni già conseguite in base alle vigenti disposizioni di legge. Il mantenimento dell'idoneità all'esercizio delle funzioni è subordinato all'aggiornamento professionale biennale da effettuare tramite appositi corsi. La nomina dei funzionari della riscossione può essere revocata con provvedimento motivato.

6. Ai fini della riscossione, anche coattiva, il Comune di Siena è autorizzato ad accedere gratuitamente alle informazioni relative ai debitori presenti nell'Anagrafe tributaria e, per il tramite di esso, i soggetti individuati ai sensi dell'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo n. 446 del 1997 e dell'articolo 1, comma 691, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ai quali gli enti creditori hanno affidato il servizio di riscossione delle proprie entrate; a tal fine, il Comune di Siena consente, sotto la propria responsabilità, a tali soggetti affidatari l'utilizzo dei servizi di cooperazione informatica forniti dall'Agenzia delle entrate, nel rispetto delle prescrizioni normative e tecniche tempo per tempo vigenti e previa nomina di tali soggetti a responsabili esterni del trattamento ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di tutela dei dati personali;

7. I costi di elaborazione e di notifica degli atti e quelli delle successive fasi cautelari ed esecutive sono posti a carico del debitore ai sensi dell'art. 1 comma 803 della L.160/2019.

8. In caso in cui il contribuente sia soggetto a procedure concorsuali il recupero del credito è effettuato a mezzo insinuazione sottoscritta dal funzionario responsabile di cui all'art. 7 del presente regolamento che segue tutto l'iter della procedura concorsuale, ivi compresa la redazione dell'insinuazione, sulla base degli atti accertativi trasmessi dal responsabile di ciascuna entrata, ed i successivi adempimenti in corso di procedura, in collaborazione con il funzionario responsabile dell'entrata.

9. Non si procede ad insinuazione nella procedura concorsuale per crediti inferiori ad € 30,00.

Art. 24 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° settembre 2020.
2. E' conseguentemente abrogato il REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 333 del 22.12.1998 e modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 27.02.2007.